

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 <sup>(\*)</sup>**

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**Art. 1.** - Il Consiglio designa, normalmente all'atto del proprio insediamento, non più di otto Consiglieri cui delegare l'istruttoria degli esposti in materia disciplinare e non più di cinque Consiglieri cui delegare l'istruttoria relativa agli opinamenti. Le designazioni, dalle quali sono esclusi il Presidente ed il Consigliere Segretario, hanno di norma durata pari al periodo del mandato Consiliare, salva la facoltà per il Consiglio di provvedere in qualsiasi momento, ravvisandone l'opportunità, alla sostituzione di uno o più dei Consiglieri designati.

### PROCEDURE DI RILIEVO DISCIPLINARE

**Art. 2.** - Le questioni di rilievo disciplinare formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti fondamentali ai fini della loro valutazione da parte del Consiglio.

**Art. 3.** - L'esame e gli accertamenti relativi alle questioni di cui all'art. 2 sono delegati secondo criteri oggettivi ai Consiglieri designati ai sensi dell'art. 1: le pratiche verranno assegnate ai Consiglieri secondo l'ordine di anzianità e seguendo l'ordine della loro protocollazione. Tale criterio può essere derogato solo in base a determinazione motivata del Consiglio, ove si ritenga che una pratica debba essere assegnata ad un determinato Consigliere per ragioni di opportunità o attinenti all'oggetto della pratica.

**Art. 4.** Il consigliere delegato compie tutti gli atti necessari per la delibazione della pratica e ne comunica l'oggetto al professionista interessato (art. 7 L. 241/90, al quale chiede chiarimenti.

Nella comunicazione saranno indicati: a) L'Ordine forense competente; b) l'oggetto del procedimento; c) il nome del responsabile del procedimento; d) *la data entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi eventualmente esperibili in caso di inerzia da parte dell'Ordine;* e) *nei procedimenti su iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;* f) l'ufficio dove prendere visione degli atti (art. 8 L. 241/90).

*Per i procedimenti relativi agli esposti per presunte violazioni di norme deontologiche nella comunicazione saranno indicati: a) L'Ordine forense competente; b) l'oggetto del procedimento; c) il nome del responsabile del procedimento; d) la data entro la quale deve essere assunta la decisione di apertura o meno del procedimento disciplinare e la possibilità di eventuale proroga del termine; e) la data di presentazione dell'esposto; f) l'ufficio dove prendere visione degli atti.*

**Art. 5.** Il Consigliere delegato riferisce al Consiglio circa l'esito delle attività preliminari in modo che il Consiglio, nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto, possa deliberare. *Qualora il Consiglio ritenga di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Consigliere delegato, dovrà espressamente indicarne le ragioni nella motivazione del provvedimento finale.*

*Il Consiglio può autorizzare il Consigliere delegato ad acquisire documenti ed assumere informazioni dalle persone a conoscenza dei fatti oggetto dell'esposto.*

***Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o la opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini ovvero delle valutazioni, ne verrà incaricato lo stesso Consigliere delegato; in tal caso il termine per l'adozione delle determinazioni del Consiglio può essere prorogato anche più volte, con provvedimento motivato.***

**Art. 6.** - *Il provvedimento del Consiglio in ordine alla archiviazione della procedura o all'apertura del procedimento disciplinare è succintamente motivato e viene comunicato al professionista interessato. Del provvedimento di archiviazione e della sua motivazione, viene data comunicazione anche all'eventuale esponente.*

**Art. 7.** - In caso di apertura, il procedimento disciplinare si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi dell'art. 3 la funzione di istruttore: il Consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile, compie gli atti istruttori e chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione. Il Presidente provvede alla fissazione della data di trattazione ed alla designazione del Consigliere relatore nella persona del Consigliere istruttore, salvo deroghe motivate.

**Art. 8.** - La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere da non più di due avvocati: è in linea di massima escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di esigenze istruttorie o di assoluta impossibilità di essere presente dell'incolpato o del suo difensore. Eventuale rinvio della trattazione è disposto per altra adunanza, ferma restando la designazione del Consigliere relatore: ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e di testimoni già citati, questo tiene luogo della notificazione del relativo avviso.

**Art. 9.** - Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 37 del 22.01.1934 e succintamente motivate, sono depositate nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli uffici di Segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 50 R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933.

#### ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

**Art. 10.** - Le procedure di iscrizione e di cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali:

- a) – il procedimento è assegnato al Consigliere Segretario dell'Ordine il quale assume la veste di “responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della L. 7.8.1990, n. 241;
- b) – le comunicazioni ai professionisti interessati avverranno con le forme previste dall'art. 8 della L. 241/90, anche ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 10 della legge stessa;
- c) – il Consigliere Segretario riferisce al Consiglio nel più breve tempo possibile al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti;
- d) *Le motivazioni a supporto delle deliberazioni di rigetto relative alla domanda di iscrizione, cancellazione e diniego di rilascio di attestati di compiuta pratica dovranno essere tempestivamente comunicate all'interessato che, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; tale comunicazione interrompe il termine per la conclusione del procedimento che comincia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine relativo. Le deliberazioni conclusive, succintamente motivate, anche con riferimento all'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, sono depositate nella Segreteria dell'Ordine entro 20 giorni dalla pronuncia e notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.*

#### PARERI SU ONORARI

**Art. 11.** - L'istruttoria sulle richieste di parere su onorari è svolta dai Consiglieri delegati agli opinamenti ai sensi dell'art. 1.

**Art. 12.** - Il Consigliere che svolge l'istruttoria assume la posizione di “responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della L. 7.8.1990, n. 241.

**Art. 13.** Il Consigliere delegato riferisce con la massima sollecitudine al Consiglio che, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera in merito, *fatta salva l'eventuale sospensione dei termini e l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10, 1 comma lett. d) del presente regolamento.*

## CONCILIAZIONI

**Art. 14.** - Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione, la procedura viene affidata ad un Consigliere all'uopo delegato: in questo caso il termine per l'emissione del parere, che sia stato eventualmente richiesto, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione, salvo che una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio.

## DIRITTO DI ACCESSO

**Art. 15.** - E' consentito l'accesso agli atti ed ai documenti, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a chi ne faccia motivata richiesta, ove sussista un concreto ed apprezzabile interesse personale, sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza per i casi in cui la divulgazione concerna documenti riguardanti la vita privata o professionale di persone fisiche.

## ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI (\*\*)

**Art. 16** - Sono istituiti presso il Consiglio dell'Ordine elenchi di avvocati iscritti all'Albo di Pescara formati distintamente secondo le seguenti materie:

- Diritto delle persone della famiglia e delle successioni
- Diritti reali, delle obbligazioni e contratti
- Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e della previdenza sociale; pubblico impiego
- Diritto commerciale bancario e industriale
- Responsabilità civile
- Procedure esecutive
- Procedure concorsuali
- Diritto internazionale e della Comunità Europea
- Diritto penale
- Diritto amministrativo
- Diritto tributario

L'elenco relativo alle "procedure concorsuali" è suddiviso nelle fasce A e B: nella fascia A possono essere inseriti gli avvocati con almeno dodici anni di iscrizione all'Albo, nella fascia B possono essere inseriti gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore.

Coloro i quali non intendono essere nominati esclusivamente difensori di organi di procedure concorsuali devono farne esplicita menzione nella domanda di iscrizione ed i loro nominativi saranno contraddistinti con un asterisco nell'elenco relativo alle procedure concorsuali.

**Art. 17.** - Ciascun avvocato non può essere inserito in più di due degli elenchi di cui all'articolo precedente.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco prescelto l'avvocato dovrà documentare di aver patrocinato almeno quattro cause o procedure nel *triennio* precedente aventi ad oggetto questioni attinenti alla specifica materia, *nonché di avere conseguito numero trenta crediti formativi nella materia per la quale richiede l'iscrizione nel triennio antecedente la domanda.*

*Per le iscrizioni nel primo triennio formativo (anni 2008-2009-2010) i crediti da conseguirsi sono in numero di dieci.*

**Art. 17 bis** - *Per mantenere l'iscrizione nell'elenco prescelto l'avvocato dovrà dichiarare di avere assolto gli obblighi formativi con il conseguimento di numero trenta crediti formativi nella specifica materia nel triennio antecedente.*

*Nel primo triennio formativo (anni 2008-2009-2010) i crediti da conseguirsi sono in numero di dieci.*

**Art. 18** - L'iscrizione a ciascun elenco avviene su richiesta dell'interessato ed è subordinata alla verifica da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.

*Gli elenchi verranno aggiornati entro il 30 dicembre di ogni anno a partire dal 30.12.2010.*

**Art. 19** - *Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere depositate entro il 30 novembre di ogni anno.*

*Le dichiarazioni di cui all' art. 17bis del presente Regolamento dovranno essere depositate entro e non oltre il 30 novembre di ogni triennio presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine a far data dal 30.11.2010.*

**Art. 20.** – Gli elenchi sono trasmessi a cura del Consiglio entro il 28 febbraio di ogni anno agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli uffici giudiziari nell'ambito provinciale, con la raccomandazione di attingere agli stessi, per gli incarichi, secondo il criterio della rotazione di cui al successivo art. 21.

**Art. 21.** – Il Consiglio dell'Ordine provvede alle designazioni per gli incarichi professionali di propria competenza attingendo agli elenchi di cui all'art. 16. Ogni designazione, nell'ambito di ciascun elenco, viene effettuata seguendo il criterio dell'ordine di anzianità di iscrizione all'Albo.

**Art. 22.** – L'avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine, sia in caso di accettazione dell'incarico che di rinuncia, potrà beneficiare di una nuova designazione solo allorquando la turnazione secondo il criterio di cui all'articolo precedente ricada sul suo nominativo.

**Art. 23.** – Sono, altresì, istituiti tre elenchi speciali: il primo di avvocati che dichiarino di aver conoscenze di una o più lingue straniere; il secondo di avvocati che dichiarino di aver conoscenza di diritto e/o legislazione di uno o più paesi stranieri, il terzo di avvocati iscritti nell'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'inserimento in tali ultimi elenchi non fa venir meno la possibilità di iscrizione in due degli elenchi di cui all'art. 16.

Le relative designazioni verranno effettuate dal Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di cui all'art. 21.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 24.** - Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o dei suoi componenti, previsti nei precedenti articoli, si applica la sospensione nel periodo feriale secondo quanto previsto per i termini processuali dall'art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742.

#### ENTRATA IN VIGORE

**Art. 25.** - Il presente regolamento entrerà in vigore il 16.09.2005 e, con riferimento alle modifiche apportate con delibera 29.09.2005 agli artt. 4 e 5, il 15.10.2005; *con riferimento alle modifiche apportate con delibera 20.11.2008 agli artt. 17, 17bis, 18 e 19,20 il 01.02.2009.*

Per i procedimenti già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si continuerà ad applicare quello previgente.

\* (Modificato con delibere 26.05.2005 - 29.09.2005 - 04.08.06 - 15.05.08 - 20.11.08 e 29.10.09)